



## Comunicato

Le nostre perplessità, esposte nel comunicato pubblicato nel nostro sito, non erano frutto di allucinanti gelosie. Anche se qualcuno, gioiosamente ed ingenuamente, titolava "**T'alba di un altro giorno**", noi eravamo coscienti che tale soluzione avrebbe creato maggiori problemi di quelli che pensava di risolvere.

La norma, palesemente fuori da ogni logica, come previsto, non ha passato il vaglio del Commissario dello Stato che ha impugnato i due articoli inclusi nella finanziaria con queste motivazioni:

**Art. 11, comma 21 e 22** – *Le disposizioni in questione riproducono per la stagione venatoria 2012-2013 quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 19/2011 con l'omissione della previsione per le aree all'interno dei siti "Natura 2000" del rispetto delle indicazioni contenute nei piani di gestione degli stessi e delle preventive valutazioni di incidenza di cui agli articoli 4 e 5 D.P.R. n. 357/1992 e s.m.i. Le norme in questione, escludendo la prescritta procedura di valutazione di incidenza ambientale, sono da ritenersi, non solo contrastanti con le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ma anche trasgressive della normativa statale di attuazione di quest'ultime. Esse violano pertanto gli articoli 9, 11, 97 e 117 1° e 2° comma lett. s) della Costituzione.*

**A.S.C.N.**